



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti della costruzione pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

Documento contrattuale per prestazioni di pianificazione

Versione USTRA / Giugno 2018

Denominazione del progetto:	N0280 POLUME UeMa MGG - Direzione locale dei lavori
Abbreviazione del progetto:	N0280POLUME
Numero del progetto:	160081
Sottoprogetto:	TP03 UeMa MGG
Capoprogetto del committente:	
Procedura di aggiudicazione:	Procedura libera
Classificazione secondo LAPub/OAPub:	Commessa di servizi
Numero del contratto:	
Data del contratto:	

Retribuzione netta, senza IVA **CHF 0.00**

stipulato tra	la Confederazione Svizzera
e per essa	l'Ufficio federale delle strade USTRA
	Divisione Infrastruttura stradale Est
	Filiale di Bellinzona
	Via C.Pellandini 2, 6500 Bellinzona
di seguito denominato	committente

e

la comunità di lavoro	
con domicilio a	
N. IVA/IDI	
di seguito denominato	mandatario senza funzione di pianificazione generale

Delegati della comunità di lavoro

Impresa (Delegato)

Indirizzo

Impresa

Indirizzo

1 Oggetto del contratto

1.1 Definizione del progetto

La Galleria Melide Grancia è attualmente oggetto di ispezioni periodiche e di misure di sorveglianza maggiorata che hanno rilevato la necessità di interventi di risanamento di genio civile, accompagnati da misure di adattamento temporaneo degli impianti BSA esistenti in fase di cantiere. Gli interventi citati sono individuati e descritti nel dettaglio nel Dossier di progetto MP in fase di elaborazione.

Gli interventi di genio civile sono essenzialmente di due tipologie: misure transitorie di conservazione (durata di utilizzo 20 anni) nell'ambito del progetto N280POLUME UeMa MGG e misure complementari di manutenzione nell'ambito del Settore EP (Manutenzione galleria).

1.2 Estensione delle prestazioni del mandatario in seno al progetto

Il committente incarica il mandatario di eseguire le seguenti prestazioni secondo il presente contratto e i suoi elementi:

- Prestazioni da mandatario per la direzione tecnica e locale dei lavori (DLL/DTL) BAU (interventi di genio civile), fase 52 e 53 di progetto, secondo il regolamento SIA 103, incluse le prestazioni per l'accompagnamento ambientale dei lavori (AAL) per le misure urgenti di messa in sicurezza di genio civile della Galleria Melide Grancia, sulla autostrada N2 del Cantone Ticino.

- Prestazioni di direzione dei lavori per gli impianti BSA che devono essere adattati (nuovo cablaggio, posizionamento provvisorio e definitivo) a seguito degli interventi di genio civile in galleria.

Nell'ambito del presente mandato sono richieste limitate ed eventuali prestazioni di progettazione e messa in appalto di piccoli interventi per il Settore EP responsabile della sorveglianza e manutenzione della galleria.

Sono escluse dal presente bando le prestazioni di direzione generale dei lavori (DGL).

2 Elementi del contratto e loro ordine di priorità in caso di contraddizioni

2.1 Elenco degli elementi del contratto

Sono elementi integranti del presente contratto secondo la loro importanza nel seguente ordine di priorità:

- 2.1.1 Il presente documento contrattuale
- 2.1.2 L'elenco delle prestazioni / il capitolato d'oneri.
- 2.1.3 Le condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario, edizione 2015
- 2.1.4 Ulteriori elementi del contratto
 - 2.1.4.1 L'offerta del mandatario del
- 2.1.5 Regole tecniche dell'edilizia, in particolare le direttive, le istruzioni e i manuali tecnici dell'USTRA, nelle loro versioni tedesche (scaricabili dal sito www.astra.admin.ch sotto «Standards, Forschung, Sicherheit»)

2.2 Ordine di priorità in caso di contraddizioni

In caso di contraddizione fra gli elementi del contratto elencati sopra, è determinante l'ordine di priorità indicato. Se un elemento del contratto è costituito da più documenti, in caso di contraddizione prevale quello più recente.

Le condizioni generali del mandatario nonché quelle dei suoi subappaltatori e fornitori sono applicabili solo se figurano al numero 10 (Accordi particolari).

3 Prestazioni del mandatario

3.1 Accordo sulle prestazioni relative alle fasi parziali

Dopo aver preso atto del progetto alla base del presente contratto (cfr. n. 1.1 e 1.2), il mandatario si impegna a fornire tutte le prestazioni descritte nel presente contratto e negli altri elementi del contratto (prestazioni di base e prestazioni oggetto di un accordo particolare).

3.2 Fasi parziali attribuite

Il presente contratto comprende le seguenti fasi parziali, secondo l'articolo 4 del Regolamento SIA 103/2014 e la Norma SIA 112/2014 «Modello di prestazioni di progettazione»

MP SIA 112 e Regolamenti SIA 102, 103, 108		Nomenclatura dell'USTRA (conforme alla LSN/OSN)	
		Direttiva dell'USTRA «Bau der Nationalstrassen» (Costruzione delle strade nazionali)	Direttiva dell'USTRA «Unterhalt der Nationalstrassen» (Manutenzione delle strade nazionali)
<input type="checkbox"/> 11	Formulazione delle esigenze, strategie		
<input type="checkbox"/> 21	Definizione del progetto, studio di fattibilità	Progetto di studio	
<input type="checkbox"/> 22	Scelta dei mandatori	Scelta dei mandatori	Scelta dei mandatori
<input type="checkbox"/>		Progetto generale (GP)	Piano globale di conservazione (EK)
<input type="checkbox"/>		Progetto esecutivo (AP)	Piano d'intervento (MK)
<input type="checkbox"/>		Progetto di dettaglio (DP)	Progetto d'intervento (MP)
<input type="checkbox"/> 41	Pubblicazione del bando di concorso, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione	Pubblicazione del bando di concorso, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione	Pubblicazione del bando di concorso, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione
<input type="checkbox"/> 51	Progetto esecutivo	Documenti esecutivi	Documenti esecutivi
<input checked="" type="checkbox"/> 52	Esecuzione	Costruzione	Esecuzione delle misure
<input checked="" type="checkbox"/> 53	Messa in esercizio, conclusione	Messa in esercizio, conclusione	Messa in esercizio, conclusione

3.3 Grado di precisione delle informazioni concernenti i costi del mandatario

Nelle informazioni concernenti i costi, il mandatario si attiene al grado di precisione seguente:

Nelle informazioni concernenti i costi, il mandatario si attiene al grado di precisione seguente: vedi allegato A2 "Tabella delle prestazioni" della documentazione di offerta.

4 Retribuzione

4.1 Retribuzione

4.1.1 Per le seguenti prestazioni è convenuta una retribuzione secondo il tempo impiegato:

Secondo l'offerta dettagliata del mandatario del

Secondo le seguenti tariffe orarie IVA esclusa:

categoria A

CHF

categoria B		CHF	
categoria C		CHF	
categoria D		CHF	
categoria E		CHF	
categoria F		CHF	
categoria G		CHF	
Retribuzione lorda in base all'offerta secondo il tempo impiegato,			
comprese spese accessorie			
		CHF	0.00
		CHF	0.00
		CHF	0.00
		CHF	0.00
./. Ribasso	0,00 %	CHF	0.00
Totale intermedio		CHF	0.00
Spese accessorie supplementari secondo il numero 4.2 (2° paragrafo)		CHF	0.00
Retribuzione netta convenuta		CHF	0.00
IVA, aliquota del 7.7%		CHF	0.00
Retribuzione totale, IVA inclusa		CHF	0.00

Questo importo viene adeguato al rincaro conformemente al n. 4.3.

Il presente importo è da considerarsi come «tetto delle spese» ai sensi dell'articolo 9.2 delle condizioni generali KBOB per prestazioni del mandatario.

La suddivisione della retribuzione per oggetto d'inventario, conto di finanziamento e tipo di costi si basa sulla scheda di riepilogo fattura allegata.

4.1.2 Se il pagamento è effettuato entro giorni dalla data di scadenza, è concesso uno sconto del %.

4.2 Spese accessorie

Le spese accessorie sostenute dal mandatario concernenti documenti di lavoro (quali piani, fotocopie, altri documenti), telefono, fax, spese di porto, infrastruttura informatica, assicurazioni, spese e tempo di viaggio, vitto e alloggio sono comprese nella retribuzione convenuta, conformemente al numero 4.1.

I costi comprovati per la consegna dei dossiers definitivi quali la riproduzione dei piani e di altri documenti, opuscoli, rapporti ecc., necessari alla pianificazione, alla realizzazione ed all'allestimento della documentazione dell'opera e ordinati esplicitamente dal committente, sono rimborsati al mandatario nella misura dei costi effettivi comprovati.

4.3 Variazioni di prezzo a seguito del rincaro

Le variazioni di prezzo a seguito del rincaro sono calcolate secondo la versione della Norma SIA 126 «Variazione dei prezzi: Calcolo secondo il metodo parametrico per le prestazioni di progettazione» valida al momento della stipulazione del contratto.

4.4 Retribuzione delle prestazioni non definite in modo esaustivo

4.4.1 Tipo di prestazioni non definite in modo esaustivo:

Le prestazioni elencate si considerano definite in modo esaustivo. Se nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse risultare necessario definire in maniera più dettagliata alcune prestazioni, sarà il committente a decidere quali debbano essere tali prestazioni.

4.4.2 Norma relativa alla retribuzione:

La retribuzione di eventuali prestazioni definite dopo la stipulazione del contratto devono essere concordate di comune accordo prima dell'inizio dei lavori. La retribuzione è calcolata in base a quanto indicato al numero 4.1. In assenza di una conferma scritta da parte del committente il diritto alla retribuzione decade.

5 Modalità finanziarie

5.1 Fatturazione e pagamento

Le fatture vanno trasmesse insieme alla scheda di riepilogo fattura compilata al seguente indirizzo in un unico esemplare.

l'Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale Est
Filiale di Bellinzona
Via C.Pellandini 2, 6500 Bellinzona

Le fatture devono riportare in modo dettagliato e verificabile le prestazioni dovute e fornite secondo il presente contratto. Il mandatario deve indicare in modo dettagliato, per ciascun dipendente, le prestazioni fatturate e il rispettivo tempo impiegato. L'IVA e le spese accessorie devono essere indicate separatamente. Le fatture che non soddisfano questi requisiti sono rispediti al mandatario per correzione ed eventuale completamento della documentazione. Per verificare la correttezza delle informazioni fornite, l'Ispettorato delle finanze dell'USTRA deve poter esaminare in qualsiasi momento i documenti pertinenti.

5.2 Termini di pagamento

Le fatture inviate correttamente diventano esigibili dal momento del recapito all'indirizzo indicato. Il committente effettua i pagamenti esigibili entro 45 giorni dal suo inoltro nei modi prescritti.

Sono riservate le disposizioni sulla liquidazione finale conformemente al numero 9.5 delle Condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario, edizione 2015.

6 Termini e scadenze

6.1 Per la fase di realizzazione (fasi parziali SIA 51-53)

Valgono le scadenze e i termini da convenire per la consegna dei piani.

Termine / Scadenza	Attività
01.07.2019	Inizio dei lavori
30.11.2023	Fine dei lavori

7 Interlocutori

Per tutti gli aspetti inerenti al presente contratto, comprese le sue modifiche, la trasmissione e la notifica di comunicazioni, richieste e simili, gli interlocutori sono:

Per quanto riguarda il committente

Nome
Impresa
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Per quanto riguarda il mandatario

Nome
Impresa
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Se cambiano gli interlocutori o i loro dati personali, la parte contraente ne informa tempestivamente l'altra parte per scritto.

8 Assicurazioni

Il mandatario o la comunità di lavoro (società semplice ai sensi dell'art. 530 segg. CO) dichiara di avere stipulato la seguente assicurazione di responsabilità civile professionale per la durata del contratto, di mantenere l'assicurazione per la durata del contratto e di fornire su richiesta al committente i documenti attestanti la copertura assicurativa:

Importo forfettario per danni alle persone, danni materiali e danni conseguenti	CHF	10'000'000.00
---	-----	---------------

Altri danni:

Danni alle costruzioni	CHF	5'000'000.00
Puri danni patrimoniali	CHF	1'000'000.00

Compagnia d'assicurazione:

Polizza n.:

Franchigia per singolo sinistro (max. 20 % della somma assicurata)	CHF
---	-----

9 Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità di trattamento e integrità

Per le prestazioni in Svizzera il mandatario si impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro della manodopera in vigore nel luogo dove viene fornita la prestazione.

Dichiara di aver versato gli oneri sociali e i contributi assicurativi previsti per legge nonché gli altri contributi conformemente ai contratti di lavoro quadro, laddove esistenti e di aver pagato l'IVA.

Per le prestazioni in Svizzera il mandatario si impegna inoltre a rispettare la parità salariale tra donna e uomo.

Se per l'adempimento del contratto il mandatario ricorre a terzi, egli deve imporre anche ad essi il rispetto dei principi di cui sopra.

Il mandatario garantisce di non prendere o aver preso alcun accordo o altre misure che potrebbero pregiudicare la concorrenza. S'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione, in particolare a non offrire o accettare regali o altri vantaggi.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, per ogni violazione il mandatario deve corrispondere al committente una pena convenzionale che ammonta al 10,00% dell'importo della commessa, IVA esclusa, almeno però a CHF 3'000.00 e al massimo a CHF 100'000.00.

Il mandatario prende atto che una violazione comporta di regola la revoca dell'aggiudicazione e lo scioglimento anticipato del contratto per fondati motivi da parte del committente.

10 Accordi particolari

Il mandatario è responsabile della verifica delle fatture degli imprenditori e del loro inoltro al committente entro i termini indicati di seguito:

- a. Per i piani di pagamento convenuti, gli acconti secondo la stima delle prestazioni fornite, gli acconti in funzione delle prestazioni effettivamente fornite nei contratti a prezzo unitario nonché per le fatture dei lavori a regia e i conteggi concernenti le variazioni dei prezzi, il termine di verifica e di inoltro delle fatture compilate correttamente è di al massimo 10 giorni dalla data di ricezione da parte del mandatario del committente;
- b. Per la liquidazione finale il termine di verifica e di inoltro delle fatture compilate correttamente è di al massimo 30 giorni dalla data di ricezione da parte del mandatario del committente.

Se il mandatario non rispetta tali termini, il committente si riserva la facoltà di fatturargli gli interessi di mora richiesti dall'imprenditore oppure di conteggiarli nell'onorario da lui richiesto.

11 Diritto d'esame (seg. art. 5 OAPub)

La seguente disposizione è parte integrante del contratto nel caso in cui durante la gara d'appalto è presentata una sola offerta valida e se il valore della commessa raggiunge o eccede un milione di franchi:

Per valutare i prezzi del presente contratto e di ogni comanda ulteriore (aggiunta o contratto simile), il mandatario concede alla Confederazione svizzera, su domanda, un diritto d'esame del calcolo preventivo dei costi (compresi adattamenti dei prezzi / prezzi formula) concernente questo contratto e ogni eventuale comanda ulteriore e fornisce gratuitamente tutti i documenti utili o le informazioni necessarie. A questo scopo, sono anche da consultare i risultati del calcolo retrospettivo di commesse precedenti. La verifica del calcolo retrospettivo non può condurre ad una modifica del presente contratto.

11.1 Base

La base di un'eventuale verifica del prezzo è costituita dalla contabilità finanziaria e aziendale dell'offerente nonché dal calcolo preventivo e retrospettivo del prezzo contrattuale fondato su tale contabilità. Il calcolo documenta i prezzi di costo secondo la struttura in uso nel settore, i supplementi di rischio e l'utile.

11.2 Riduzione del prezzo come conseguenza della verifica

Se dalla verifica risulta un prezzo inferiore a quello convenuto, si procede a un adeguamento verso il basso. Il committente obbliga l'offerente ad accordare una corrispondente riduzione del prezzo mediante un'aggiunta al contratto. È escluso un adeguamento del prezzo verso l'alto come conseguenza della verifica.

11.3 Obbligo di informare

Il committente impone al mandatario l'obbligo di informarlo per scritto, con un anticipo di sei mesi, se non intende conservare più a lungo il(i) calcolo(i) o i relativi documenti.

11.4 Esecuzione della verifica del prezzo

Le verifiche dei prezzi sono eseguite dai competenti servizi di verifica dei prezzi. Nel caso di un offerente estero, il servizio svizzero può incaricare il servizio estero competente di eseguire la verifica del prezzo o farlo partecipare a tale verifica.

Il servizio di verifica dei prezzi concorda con il mandatario la data della verifica. Le verifiche dei prezzi, le informazioni e i documenti sottostanno alla riservatezza fiduciaria. Il servizio di verifica dei prezzi comunica il risultato della verifica e le informazioni necessarie alla sua comprensione alla direzione del committente in un documento confidenziale.

11.5 Subappaltatori con una quota importante di prestazioni

Il committente impone al mandatario l'obbligo di vincolare i propri subappaltatori, nei relativi contratti, a un diritto d'esame di medesimo tenore a favore della Confederazione Svizzera, se tali subappaltatori forniscono una quota importante di prestazioni. Sono dispensati da questo obbligo gli offerenti che possono comprovare di effettuare in condizioni di concorrenza acquisti economicamente vantaggiosi dai subfornitori.

Il committente esige dal mandatario che prima della conclusione del contratto quest'ultimo gli comunichi i subappaltatori con una quota importante di prestazioni.

Se la verifica del prezzo presso un subappaltatore determina una riduzione del prezzo, il mandatario tenuto a trasferire al committente tale riduzione, compresi i supplementi, a prescindere dalla sua situazione in termini di costi e di utile.

12 Entrata in vigore

Il presente contratto entra in vigore con l'apposizione della firma di tutte le parti.

13 Modifiche del contratto

Le aggiunte e le modifiche relative al presente contratto e ai suoi elementi sono valide soltanto se sono convenute per scritto dalle parti. Lo stesso vale per la soppressione di questa riserva concernente la forma scritta.

Disposizioni del contratto lacunose, giuridicamente inefficaci o inapplicabili per altre ragioni non pregiudicano la validità del resto del contratto. Le parti stipulano un accordo per sostituire la disposizione in questione con una disposizione efficace e per quanto possibile equivalente dal punto di vista economico.

14 Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto è retto esclusivamente dal diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l'11 aprile 1980).

Il foro competente convenuto per le controversie relative al presente contratto è Berna.

15 Esemplari

Il presente documento contrattuale è redatto in 2 esemplari dello stesso tenore.

Il mandatario e il committente hanno ricevuto ciascuno 1 esemplare firmato.

16 Firme

Luogo e data:

Ufficio federale delle strade

Firma

Firma

I soci firmatari della comunità di lavoro

- dichiarano di essere solidalmente responsabili dell'adempimento del contratto;
- confermano che l'impresa rappresenta la comunità di lavoro nei confronti del committente fino a revoca scritta e che riconoscono come validamente consegnate alla comunità di lavoro tutte le comunicazioni indirizzate a detta impresa;
- confermano che i pagamenti eseguiti dal committente all'impresa hanno effetto liberatorio.

Luogo e data:

Nome e cognome:

Funzione:

(in stampatello)

Luogo e data:

Nome e cognome:

Funzione:

(in stampatello)

Allegato(i)

Scheda di riepilogo fattura